DISPOSIZIONI FISCALI URGENTI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO, POTENZIAMENTO DEGLI ORGANICI, CONTROLLI E ANAGRAFE PATRIMONIALE DEI DIPENDENTI, AL FINE DI CONTRASTARE L'EVASIONE E LA CORRUZIONE

Art. 4

Conciliazione giudiziale

Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente: "Art. 20-bis (Conciliazione). - 1. Se la controversia involge questioni non risolvibili in base a prove certe e dirette, ciascuna delle parti puo' proporre in udienza all'altra parte la conciliazione su tali questioni. Il tentativo di conciliazione puo' essere esperito anche dal collegio. 2. Ciascuna delle parti puo' proporre la conciliazione anche prima dell'udienza con atto scritto che deve essere comunicato all'altra parte e depositato in segreteria dieci giorni liberi prima dell'udienza. 3. Se avviene la conciliazione ne viene redatto processo verbale, che costituisce titolo per la riscossione mediante versamento diretto ovvero, in difetto, a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si applica l'articolo 1304, primo comma, del codice civile. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche dinanzi alla commissione centrale e alle udienze istruttorie dinanzi alla corte di appello. In quest'ultimo caso, le competenze collegiali sono attribuite al consigliere istruttore. 5. Con decreto del Ministro delle finanze sono emanate le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo e sono, in specie, determinati i casi e i limiti nei quali gli uffici propongono o accettano la conciliazione, sia in ordine ai maggiori imponibili e alle maggiori imposte accertate, sia in ordine agli interessi e alle sanzioni. Con lo stesso decreto possono essere date direttive per la conciliazione delle controversie di rimborso.".

Versione in vigore dal 20 luglio 1994, non più in vigore dal 18 settembre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione
Estremi	Decreto-legge 18 luglio 1994, n. 452
Capo	I — Disposizioni in materia di accertamento e contenzioso tributario

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-fiscali-urgenti-in-materia-di-accertamento-contenzioso/art-4-conciliazione-giudiziale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it